

CASSAZIONE.NET



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

00/61870

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Accertamento paternità naturale. (RECORSO)

R.G.N. 15319/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 15753/2008

Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente - R.G.N. 17547/2008

Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere - Cron. 4819

Dott. ALDO CECCHERINI - Rel. Consigliere - Rep.

Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere - Ud. 15/01/2009

Dott. MARINA TAVASSI - Consigliere - PU

Soggetta alle disposizioni di cui al D.L. 36 n. 826 del 30/6/2003 art. 52

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15319-2008 proposto da:

CAIFFA GINEVRA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato MANTOVANI BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio dal Sig. per diritti €

- ricorrente -

IL CANCELLIERE

contro

CAIFFA GINEVRA, nella qualità di curatrice speciale della minore CAIFFA GINEVRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. SCALIA 39, presso

CASSAZIONE-NET

l'avvocato MARETTO MASSIMO, rappresentata e difesa dall'avvocato TAFURI ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA DI NAPOLI - AFFARI CIVILI ;*

- intimati -

sul ricorso 15753-2008 proposto da:

CAIFFA GINEVRA, in proprio e nell'interesse della figlia minore GINEVRA CAIFFA, elettivamente domiciliata in ROMA, FRATELLI RUSPOLI 2, presso l'avvocato ALBANESE MARIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO ROSARIO, RENINO CIRO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CAIFFA GINEVRA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI - AFFARI CIVILI, CURATRICE SPECIALE DELLA MINORE GINEVRA CAIFFA ;

- intimati -

sul ricorso 17547-2008 proposto da:

(RICORSO NON DEPOSITATO);

- ricorrente -

CASSAZIONE.NET

contro

, nella qualità di curatrice speciale della minore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. SCALIA 39, presso l'avvocato MARETTO MASSIMO, rappresentata e difesa dall'avvocato TAFURI ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI - AFFARI CIVILI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 13/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/06/2007;

in camera di consiglio, il ricorso n. 17547/08 è stato rinviato in pubblica udienza per riunione al ricorso n. 15319/08 + 15753/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;


udito, per il ricorrente, l'Avvocato ANNA CATERINA MIRAGLIA, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente Castaldo, l'Avvocato ANTONIO TAFURI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

CASSAZIONE.NET

per il ricorso n. 17547/08: lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. ANTONIO MARTONE che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari improcedibile il controricorso, con le conseguenze di legge;

per il ricorso n. 15319 + 15753/08: udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.



CASSAZIONE, N.F.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10 novembre 2006, il Tribunale per i minorenni di Napoli dichiarò che [redacted] è padre naturale di [redacted] di [redacted], e, per quel che qui ancora rileva, attribuì alla minore Ginevra il cognome [redacted] in sostituzione di quello [redacted], e condannò il signor [redacted] al pagamento, in favore della signora [redacted] di [redacted] madre naturale affidataria della minore, per il mantenimento di quest'ultima, dell'assegno mensile di € 454,81, rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat, oltre alla metà delle spese mediche e educative straordinarie.

La sentenza fu gravata d'appello da entrambe le parti. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 22 giugno 2007, aumentò l'assegno mensile di mantenimento a € 650,00, aggiungendovi le spese mediche ed educative straordinarie eventualmente necessarie, e respinse l'appello incidentale della signora [redacted] che si opponeva all'attribuzione del cognome [redacted] alla figlia. La Corte considerò il divario di condizioni economiche dei coniugi: il [redacted] appartenente a famiglia agiata, uomo giovane e in buona salute, in

Il cors. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

CASSAZIONE-NET

grado di procurarsi un lavoro, traeva il suo reddito da un avviato esercizio commerciale, essendo stato provato che egli collaborava con il padre nella gestione della tabaccheria; la madre disponeva invece della sola pensione d'invalidità della madre. Riguardo al cognome, le questioni di costituzionalità dell'art. 262 c.c. per la mancata previsione della possibilità per il minore di mantenere il cognome materno nell'ipotesi di riconoscimento del padre successivo a quello della madre erano già state affrontate dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, e non giustificavano le tesi della signora. Nel merito, doveva condividersi il ragionamento che aveva indotto il tribunale ad attribuire alla minore il cognome paterno, essendo interesse della minore portare, come i figli legittimi, e per non distinguersi da loro, il solo cognome del padre, e non essendovi - in relazione all'età della minore - ragioni di protezione dell'identità personale, non ancora maturata.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il signor [redacted] con atto notificato il 29 maggio 2008, affidato ad un unico mezzo d'impugnazione, ed iscritto al n. 15319/08.

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Cacherini

CASSAZIONE.NET

La signora [redacted] resiste con controricorso e ricorso incidentale con quattro mezzi d'impugnazione iscritto con il n. 15753/08.

Nel ricorso principale, il [redacted] ha dichiarato di aver proposto, in precedenza, altro ricorso d'analogo contenuto, per il quale era stata chiesta la notifica il 18 aprile 2008, ma che, a causa della mancata restituzione nei termini utili, non era stato iscritto a ruolo, e dichiara di rinunciare ad esso.

A quel precedente ricorso la curatrice speciale della minore ha resistito con controricorso notificato il 5 luglio 2008, chiedendone il rigetto, per la manifesta infondatezza o inammissibilità delle censure in esso contenute. Detto ricorso, iscritto a ruolo separatamente con il n. 17547, a seguito dell'esibizione da parte della controricorrente della copia notificata, è stato chiamato per la decisione in camera di consiglio, su richiesta del Procuratore generale e con richiesta di dichiarazione d'improcedibilità del controricorso, non essendo stato il ricorso iscritto a ruolo.

La stessa [redacted] curatrice speciale della minore, resiste anche al ricorso n.

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

CASSAZIONE.NET

15319/08 con controricorso, nel quale, premesso di aver iscritto il suo precedente controricorso in data 13 giugno 2008, prima dell'iscrizione a ruolo del secondo ricorso, allo scopo di far dichiarare improcedibile il primo ricorso del [redacted] e di ottenerne la condanna al pagamento delle spese, chiede che esso sia riunito a quello iscritto su sua sollecitazione, e che entrambi siano dichiarati improcedibili o, in subordine, infondati.

Infine, la signora [redacted] ha notificato il 30 maggio 2008 ricorso incidentale con quattro motivi

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. L'improcedibilità del primo ricorso del [redacted], a norma dell'art. 369 c.p.c., non determina l'inammissibilità del secondo ricorso, perché alla data della proposizione di quest'ultimo, che è stato notificato tempestivamente, non era stata ancora dichiarata (art. 387 c.p.c.).

Con il suo ricorso, il [redacted] cassa, censurando la quantificazione dell'assegno di mantenimento fatta dalla corte d'appello, che lo ha determinato in €

Il cons. rel. est.
dr. Aldo C. Cherini

CASSAZIONE-NET

650,00 mensili, annualmente rivalutabili, e vi ha aggiunto le spese mediche ed educative preventivamente concordate dai genitori, nella loro interezza, denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall'accertamento delle sue capacità economiche. Contraddittoriamente la corte napoletana aveva da un lato affermato che egli possiede ingenti risorse economiche per il fatto di appartenere ad un'agiata famiglia, e dall'altro che è nelle condizioni di procurarsi un lavoro. Illogicamente la corte aveva dedotto dall'appartenenza ad una famiglia, ritenuta agiata solo perché gestisce una tabaccheria, l'attribuzione a lui, quale singolo membro, di un elevato reddito, e dalla collaborazione in un'attività gestita dal padre la qualità di socio e il conseguente godimento di utili. Il ricorrente sintetizza la sua censura, chiedendo a questa corte di stabilire se la quantificazione dell'assegno di concorso al mantenimento possa essere determinata sulla base di un'assunta, ma non provata agiatezza non dell'obbligato, ma della sua famiglia.

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Coccherini

CASSAZIONE.NET

Il ricorso è inammissibile. Il quesito formulato in conclusione è un quesito di diritto, laddove le censure vertono esclusivamente sull'asserita insufficiente e contraddittoria motivazione in punto d'accertamento delle sue capacità economiche. Peraltro le censure non individuano vizi logici della sentenza, ma vertono su apprezzamenti di fatto circa l'agiatezza della famiglia del ricorrente, l'entità dei suoi redditi e la rilevanza delle sue capacità di lavoro. Si tratta pertanto di questioni sottratte al sindacato di legittimità della corte.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, la signora di Sciorio denuncia la falsa applicazione dell'articolo 262 commi 2 e 3 c.c., di cui la corte d'appello non aveva rilevato l'incostituzionalità. Si sostiene che la conservazione del cognome paterno in ipotesi di gravi negligenze e trascuratezze comporta o può comportare per il minore un grave danno, perché ogni volta che il minore si presenterà con il cognome del padre coniugherà il proprio senso d'identità con la perdurante assenza del padre e con il fatto lacerante del suo abbandono. Il mezzo si conclude con il quesito di diritto, se sia vero che l'art. 262, commi 2 e 3, è

Il cons. nat. est.
dr. Aldo Ceccherini

CASSAZIONE-NET

costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3, 29 commi 2 e 3, laddove interpretato nel senso di escludere la grave negligenza del padre come presupposto per la concessione al minore del cognome della madre.

Con il secondo mezzo, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 262, commi 2 e 3 è riproposta con il medesimo quesito formulato con il primo mezzo.

I due motivi sono connessi dall'assunto comune, sul quale poggiano, che l'attribuzione del cognome al minore dovrebbe poter essere condizionato all'accertamento della correttezza del comportamento del padre, e ciò per i riflessi che il cognome avrebbe sulla psiche del minore.

Il dubbio di costituzionalità prospettato a questo riguardo è manifestamente infondato. Come questa corte ha ripetutamente affermato, l'ultimo comma dell'art. 262 cod. civ. demanda al giudice la decisione circa le modalità di assunzione del cognome paterno, che può essere aggiunto o anche sostituito a quello materno, e tale decisione deve essere assunta nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi

Il comp. rel. est.
dr. Aldo Coccherini

CASSAZIONE NE I

dell'art. 2 Cost. (da ultimo, Cass. 17 luglio 2007 n. 15953). E' conseguentemente da escludere che il diritto del minore possa essere influenzato direttamente da valutazioni circa la correttezza del comportamento del genitore. Il dubbio di costituzionalità della norma, così interpretata (secondo motivo), deve essere dichiarato manifestamente infondato.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto puntuale e motivato esercizio del potere demandatogli dalla legge, sulla base della corretta interpretazione dell'art. 262 comma terzo c.c. (con conseguente infondatezza del primo motivo), e ha accertato l'interesse del minore con una valutazione di merito che, per essere adeguatamente motivata ed esente da vizi di legittimità, è incensurabile in questa sede.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale come richiesto in appello, sui capitoli riprodotti in ricorso. Si assume che, in particolare, i capi 4 (dichiarazione del padre d'indisponibilità a versare qualsiasi somma a titolo di mantenimento), 5 (accadimento da parte della madre e suoi familiari più prossimi, in ambiente sano, della minore che però

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Cascherini

CASSAZIONE (NE I)

"manca dell'apporto affettivo ed economico del padre"), e 6 (stabile occupazione del padre, impegnato nell'azienda familiare della tabaccheria, con reddito mensile di € 2500/3000) appaiono rilevanti. Esse avrebbero consentito di acquisire al processo circostanze utili, accertando la negligenza del padre, presupposto per l'applicazione dell'art. 262 c.c. nel senso sostenuto dalla ricorrente; e che esse vertevano su circostanze maturate anche dopo l'emissione della sentenza. Il mezzo si conclude con il quesito di diritto se sia vero che in applicazione dell'art. 145, comma terzo c.p.c., la corte d'appello di Napoli avrebbe dovuto ammettere i mezzi di prova articolati, relativamente ai capi 4, 5 e 6.

Il mezzo è inammissibile. L'omessa assunzione delle prove è censurabile, nel giudizio di cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, e non della violazione di norme di diritto, e pertanto non può tradursi in un quesito di diritto, qual è quello proposto dalla ricorrente.

Con il quarto mezzo di denuncia l'omessa motivazione sulla mancata assunzione delle prove di cui al mezzo precedente, e si assume che le circostanze capitolate

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Coccherini

CASSAZIONE.NET

erano rilevanti e non pacifiche. Il padre della minore - secondo la sintesi proposta a conclusione del mezzo - aveva tenuto un comportamento gravemente negligente nei confronti della figlia anche in epoca successiva all'emanazione della sentenza di primo grado, non aveva versato nessuna somma per il suo mantenimento ed era venuto meno ai propri obblighi naturali, lasciandola privo apporto affettivo.

Le prove richieste, e non ammesse dal giudice di merito, sono coerenti con la lettura della norma che è alla base dei primi due motivi, non condivisibile per le ragioni già ricordate. Il rigetto degli stessi motivi assorbe conseguentemente l'esame del mezzo.

In conclusione il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, e quello incidentale deve essere rigettato. Stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate tra le parti.

P. q. n.

La Corte riunisce il ricorso n. 17547/2008 al ricorso n. 15319/2008; riunisce il ricorso n. 15753/2008 al n. 15319/2008; dichiara inammissibile il ricorso di

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

CASSAZIONE.NET

Caiffa e rigetta il ricorso di Sciorio Annunziata:
spese compensate tra le parti

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione della Corte suprema di cassazione, il
giorno 15 gennaio 2009.

Il Consigliere estensore

Aldo Ceccherini
Aldo Ceccherini

Il Presidente.

Mario Rosario Morelli
Mario Rosario Morelli.

Andrea Bianchi
CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE

Deposizione

Il ...

27 FEB. 2009

Andrea Bianchi
CANCELLIERE
Andrea Bianchi

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini